

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Libano

Allegato 3

Firmato a Montreux il 24 giugno 2004

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e il Libano completa l'Accordo di libero scambio firmato dal Libano e dagli Stati dell'AELS il 24 giugno, in particolare in relazione con l'articolo 4 paragrafo 2.

Art. 2

Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2.

Art. 3

Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.

Art. 4

Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate.

Art. 5

Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell'ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli.

Art. 6

Fra le Parti si applicano le disposizioni dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Art. 7

Fra le Parti si applicano le disposizioni dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

¹ Dal testo originale inglese.

Art. 8

¹ Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

² Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.

Art. 9

Il presente accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.

Art. 10

Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per la Svizzera:

Joseph Deiss

Per il Libano:

Marwan Hamadé

Concessioni del Libano conformemente all'articolo 2

Tariff Headings	Description	Reduction Switzerland
01.02	Live bovine animals.	
0102.10	– Pure-bred breeding animals	100 %
01.03	Live swine.	
0103.10	– Pure-bred breeding animals	100 %
01.04	Live sheep and goats.	
0104.20	– Goats	100 %
02.10	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.	100 %
04.02	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.	
0402.10	– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 %:	100 %
0402.21	– – Not containing added sugar or other sweetening matter :	
0402.2111	–	100 %
0402.29	– – Other :	
0402.2911	–	100 %
0402.2919	–	100 %
04.06	Cheese and curd.	30 %
0406.10	– Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd	
0406.3090	– – – other	100 %
0406.4029	–	100 %
0406.4081	–	100 %
0406.90	– Other cheese	
ex 0406.90	Kashkaval	30 %
ex 0406.90	Other cheese, except Kashkaval cheese	20 %
05.11	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.	
0511.10	– Bovine semen	100 %
ex 09.01	Coffee, roasted, whether or not decaffeinated.	100 %
09.02	Tea, whether or not flavoured.	
0902.40	– Other black tea (fermented) and other partly fermented tea	100 %
ex 09.10	Ginger, saffron, turmeric (curcuma), bay leaves, curry and other spices (except thyme)	100 %
	– Thyme; bay leaves :	
0910.4010	– – – Thyme	20 %
20.02	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.	
2002.90	– Other:	
	– – – Tomato juice, concentrated by evaporation, not containing added sugar, put up in packagings weighing each 100 kg net or more	
2002.9090	– – – Other	30 %

Tariff Headings	Description	Reduction
		Switzerland
20.07	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.	
	– Other:	
2007.91	– – Citrus fruit	30 %
2007.99	– – Other:	
2007.9910	– – – Concentrated purées of a kind known as dibs	30 %
2007.9920	– – – Guavas or mangoes purée, put up in packaging weighing each 3 kg net or more	100 %
2007.9930	– – – Bananas, strawberries, apricots, puree, in containers of a net content not less than 100 kg	100 %
2007.9990	– – – other	30 %
20.08	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.	
2008.40	– Pears	25 %
2008.50	– Apricots	25 %
2008.60	– Cherries	25 %
20.09	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.	
	– Apple juice :	
2009.71	– – Of a Brix value not exceeding 20	
2009.7111	– – –	30 %
2009.7119	– – –	20 %
2009.7129	–	20 %
	– – Other:	
2009.7990	– – – Other	20 %
21.01	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.	
2101.11	– – Extracts, essences and concentrates	100 %
2101.20	– Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté	100 %
23.09	Preparations of a kind used in animal feeding.	
ex 2309.90	Preparations of mineral materials with/without vitamins or active medicinal ingredients for animal feeding.	100 %

- 1) Reduction by percent on currently applied customs duty starting 1st March 2008 and with treatment no less favourable than that accorded to the European Community.
- 2) It is understood that the reduction shall neither apply to the minimum duty nor to the excise duty and that EFTA States get treatment no less favourable than that accorded to the European Community with regard to these charges.

Concessioni della Svizzera

La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Libano come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna 3, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna 4, la Svizzera riduce dell'importo corrispondente il dazio applicabile al momento dell'importazione.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
		fr. al pezzo	
0101.	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	– altri:		
	– – altri:		
	– – – da macello:		
90 91	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	80.–	
	– – – – altri:		
90 95	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)*	esente	
0104.	Animali vivi della specie ovina o caprina:		
	– della specie caprina:		
20 10	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4)*	3.–	
20 20	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	40.–	
		fr. per 100 kg lordi	
0105.	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	– di peso non eccedente 185 g:		
11 00	– – galli e galline	esente	
0106.	Altri animali vivi:		
	– mammiferi:		
11 00	– – primati	esente	
20 00	– – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esente	
	– uccelli:		
32 00	– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)	esente	
	– – altri:		
39 90	– – – altri	esente	
0204.	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– carcasse e mezzene di agnello, congelate:		
30 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	20.–	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0206.	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
	– altre, fresche o refrigerate:		
80 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	9.–	
0207.	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
	– di galli e galline:		
11 10	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	6.–	
12 10	– – non tagliati in pezzi, congelati: – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	15.–	
	– – pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – petti:		
14 81	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	15.–	
0208.	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
	– altre:		
ex 90 10	– – di struzzi e pernici	esente	
0406.	Formaggi e latticini:		
	– formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:		
10 10	– – Mascarpone, Ricotta Romana	19.50	
10 20	– – Mozzarella	256.–	
	– formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
30 90	– – altri	426.–	
0407.	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
00 10	– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)*	47.–	
0409.00 00	Miele naturale	19.–	
0504.	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
00 10	– abomasi	esente	
	– altri stomaci di animali delle voci 0101 - 0104; trippe;		
00 39	– – altri	0.50	
00 90	– altri	esente	
0506.	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:		
10 00	– osseina e ossa acidulate	esente	
90 00	– altri	esente	

Accordo agricolo con il Libano

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0507.	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
	10 00 – avorio; polveri e cascami d'avorio	esente	
	90 00 – altri	esente	
0602.	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
	– altri:		
	– – altri		
ex 90 91	– – – con radici nude, piante d'ornamento	4.–	
ex 90 91	– – – con radici nude, diverse dalle piante d'ornamento	18.–	
90 99	– – – altri	4.60	
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:		
	– – – garofani:		
10 31	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – rose:		
10 41	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – altri:		
	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:		
10 51	– – – – – legnosi	20.–	
10 59	– – – – – altri	20.–	
	– altri:		
90 10	– – essiccati, allo stato naturale	esente	
90 90	– – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati)	esente	
0604.	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– altri:		
	– – freschi:		
	– – – legnosi:		
91 11	– – – – alberi di Natale e rami di conifere	esente	
91 19	– – – – altri		5.–
91 90	– – – altri	esente	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	– da semina:		
10 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*	1.40	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altre:		
90 10	– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*		3.–
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	– pomodori ciliegia (cherry):		
00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri:		
00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	– cipolle e scalogni:		
	– cipolline da semina:		
10 11	– dal 1° maggio al 30 giugno	esente	
	– dal 1° luglio al 30 aprile:		
10 13	– nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– altre cipolle e scalogni:		
	– cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):		
10 20	– dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	– dal 1° aprile al 30 ottobre:		
10 21	– nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:		
10 30	– dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	– dal 1° aprile al 30 ottobre:		
10 31	– nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– lampagioni:		
10 40	– dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 41	– nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:		
10 50	– dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 51	– nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:		
10 60	– dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 61	– limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– altre cipolle mangerecce:		
10 70	– dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 71	– limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
10 80	--- scalogni		
20 00	--- aglio	esente	
	--- porri e altri ortaggi agliacei:		
	--- porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:		
90 10	--- dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 15 febbraio:		
90 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- altri porri:		
90 20	--- dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.-	
	--- 1° marzo al 15 febbraio:		
90 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti com- mestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	--- cavolfiori e cavoli broccoli:		
	--- cimone:		
10 10	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- romanesco:		
10 20	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- altri:		
10 90	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 91	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- cavoletti di Bruxelles:		
20 10	--- dal 1° febbraio al 31 agosto	5.-	
	--- dal 1° settembre al 31 gennaio:		
20 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- altri:		
	--- cavoli rossi:		
90 11	--- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	--- dal 30 maggio al 15 maggio:		
90 18	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- cavoli bianchi:		
90 20	--- dal 2 maggio al 14 maggio	esente	
	--- dal 15 maggio al 1° maggio:		
90 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- cavoli a punta:		
90 30	--- dal 16 marzo al 31 marzo	esente	
	--- dal 1° aprile al 15 marzo:		
90 31	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- cavoli di Milano:		
90 40	--- dal 11 maggio al 24 maggio	esente	
	--- dal 25 maggio al 10 maggio:		
90 41	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	-- broccoli:		
90 50	---- dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	---- dal 1° maggio al 30 novembre:		
90 51	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- cavoli cinesi:		
90 60	---- dal 2 marzo al 9 aprile	5.-	
	---- dal 10 aprile al 1° marzo:		
90 61	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	- 5.-	
	-- Pak -Choi:		
90 63	---- dal 2 marzo al 9 aprile:	5.-	
	---- dal 10 aprile al 1° marzo:		
90 64	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	-- cavoli rapa:		
90 70	---- dal 16 dicembre al 14 marzo	5.-	
	---- dal 15 marzo al 15 dicembre:		
90 71	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	-- cavoli ricci senza testa:		
90 80	---- dall'11 maggio al 24 maggio	5.-	
	---- dal 25 maggio al 10 maggio:		
90 81	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
90 90	-- altri	5.-	
0705.	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	-- lattughe:		
	--- a cappuccio:		
	---- lattuga iceberg, senza corona:		
11 11	----- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
	----- dal 1° marzo al 31 dicembre:		
11 18	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
	---- Batavia e altre lattughe iceberg:		
11 20	----- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
	----- dal 1° marzo al 31 dicembre:		
11 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
	---- altre:		
11 91	----- dal 11 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- dal 1° marzo al 10 dicembre:		
11 98	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	-- altre:		
	---- lattuga romana:		
19 10	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	---- lattughino:		
	----- foglia di quercia:		
19 20	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	---- lollo, rosso:		
19 30	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 31	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	---- lollo, diverso da quello rosso:		
19 40	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 41	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	---- altre:		
19 50	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	----- 1° marzo al 20 dicembre:		
19 51	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- altre:		
19 90	---- dal 21 dicembre al 14 febbraio	5.-	
	---- dal 15 febbraio al 20 dicembre:		
19 91	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- cicorie:		
	--- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>):		
21 10	--- dal 21 maggio al 30 settembre	3.50	
	--- dal 1° ottobre al 20 maggio:		
21 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	- cetrioli:		
	--- cetrioli per insalata:		
00 10	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:		
00 20	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:		
00 30	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 31	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- altri cetrioli:		
00 40	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 41	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
00 50	- cetriolini	3.50	
0708.	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
	- fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
20 10	--- da sgranare		
	--- piattoni:		
20 21	--- dal 16 novembre al 14 giugno	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– funghi e tartufi:		
51 00	– – funghi del tipo Agaricus	esente	
52 00	– – tartufi	esente	
59 00	– – altri	esente	
	– pimentoni del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:		
	– – peperoni:		
60 11	– – – dal 1° novembre al 31 marzo	esente	
60 90	– – – altri	esente	
	– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):		
	– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):		
70 10	– – – dal 16 dicembre al 14 febbraio	5.–	
	– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:		
70 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
70 90	– – – – altri	3.50	
	– – – altri:		
	– – – prezzemolo:		
90 40	– – – – dal 1° gennaio al 14 marzo	5.–	
	– – – – dal 15 marzo al 31 dicembre:		
90 41	– – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:		
90 50	– – – dal 31 ottobre al 19 aprile	5.–	
	– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:		
90 51	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
90 80	– – crescione, dente di leone	3.50	
	– – altri:		
ex 90 99	– – – molochia	esente	
ex 90 99	– – – altri	3.50	
0711.	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
20 00	– olive	esente	
30 00	– capperi	esente	
40 00	– cetrioli e cetriolini	esente	
	– funghi e tartufi:		
51 00	– – funghi del tipo Agaricus	esente	
59 00	– – altri	esente	
ex 90 00	– cipolle	esente	
0713.	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
	– piselli (Pisum sativum):		
	– – in grani intieri, non lavorati:		
10 19	– – – altri	esente	
	– – – altri:		
10 99	– – – – altri	esente	
	– ceci:		
	– – in grani intieri, non lavorati:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
20 19	---- altri	esente	
	---;		
20 99	---- altri	esente	
	-- fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
	-- fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
31 19	----- altri	esente	
	---- altri:		
31 99	----- altri	esente	
	-- «Adzuki» (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
32 19	----- altri	esente	
	---- altri:		
32 99	----- altri	esente	
	-- comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
33 19	----- altri	esente	
	---- altri:		
33 99	----- altri	esente	
	-- altri:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
39 19	----- altri	esente	
	---- altri:		
39 99	----- altri	esente	
	-- lenticchie:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
40 19	---- altre	esente	
	-- altre:		
40 99	---- altre	esente	
	-- (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
	---- da semina:		
50 15	----- favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	esente	
50 18	----- altri	esente	
50 19	---- altre	esente	
	-- altre:		
50 99	---- altre	esente	
	-- altri:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
90 19	---- altri	esente	
	-- altri:		
90 99	---- altri	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0714.	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
	– radici di manioca:		
10 90	– – altre	esente	
	– patate dolci:		
20 90	– – altre	esente	
	– altri:		
90 90	– – altri	esente	
0801.	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– noci di cocco:		
11 00	– – disseccate	esente	
19 00	– – altre	esente	
	– noci del Brasile:		
21 00	– – con guscio	esente	
22 00	– – senza guscio	esente	
	– noci di acagiù:		
31 00	– – con guscio	esente	
32 00	– – guscio	esente	
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– mandorle:		
11 00	– – con guscio	esente	
12 00	– – sgusciate	esente	
	– noci comuni:		
	– – con guscio:		
31 90	– – – altre	esente	
	– – sgusciate:		
32 90	– – – altre	esente	
40 00	– castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	esente	
50 00	– pistacchi	esente	
	– altre:		
90 10	– – tropicali	esente	
90 90	– – altre	esente	
0804.	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
10 00	– datteri	esente	
	– fichi:		
20 10	– – freschi	esente	
20 20	– – secchi	esente	
30 00	– ananassi	esente	
40 00	– avocado	esente	
50 00	– guaiave, manghi e mangostani	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0805.	Agrumi, freschi o secchi:		
10 00	– arance	esente	
20 00	– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	esente	
40 00	– pompelmi e pomeli	esente	
50 00	– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	esente	
90 00	– altri	esente	
0806.	Uve, fresche o secche:		
	– fresche:		
	– – da tavola:		
ex 10 12	– – – dal 1° dicembre al 31 maggio	esente*)	
	*) nei limiti di un contingente doganale annuo di 5000 t		
20.00	– secche	esente	
0807.	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	– meloni (compresi i cocomeri):		
11 00	– – cocomeri	esente	
19 00	– – altri	esente	
20 00	– papaie	esente	
0808.	Mele, pere e cotogne, fresche:		
	– mele:		
	– – da sidro e da distillazione:		
10 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	2.–	
	– – altre mele:		
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
10 21	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio	2.–	
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 22	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.–	
	– – – in altro imballaggio:		
10 31	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio	2.50	
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 32	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	
	– pere e cotogne:		
	– – da sidro e da distillazione:		
20 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	2.–	
	– – altre pere e cotogne:		
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
20 21	– – – – dal 1° aprile al 30 giugno	2.–	
	– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 22	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.–	
	– – – in altro imballaggio:		
20 31	– – – – dal 1° aprile al 30 giugno	2.50	
	– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 32	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche: – albicocche: – alla rinfusa o in imballaggio aperto: 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno 3.– – dal 1° luglio al 31 agosto: 10 18 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 3.– – in altro imballaggio: 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno 5.– – dal 1° luglio al 31 agosto: 10 98 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 5.– – ciliegie: 20 10 – dal 1° settembre al 19 maggio 3.– – dal 20 maggio al 31 agosto: 20 11 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 3.– – prugne e prugnone: – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – susine (comprese le prugne): 40 12 – dal 1° ottobre al 30 giugno 3.– – dal 1° luglio al 30 settembre: 40 13 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 3.– 40 15 – prugnone 3.– – altro imballaggio: – susine (comprese le prugne): 40 92 – dal 1° ottobre al 30 giugno 10.– – dal 1° luglio al 30 settembre: 40 93 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 10.– 40 95 – prugnone 10.–		
0810.	Altre frutta fresche: – fragole: 10 10 – dal 1° settembre al 14 maggio esente – 15 maggio al 31 agosto: 10 11 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* esente – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): 30 10 – dal 16 settembre al 14 giugno 5.– – dal 15 giugno al 15 settembre: 30 11 – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* 5.– 30 20 – uvaspina 5.– 40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium» esente – kiwi esente 60 00 – durian esente – altri: 90 92 – tropicali esente 90 99 – altri esente		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
10 00	– albicocche		esente
	– prugne:		
20 10	– – intiere		esente
20 90	– – altre		esente
30 00	– mele		29.–
	– altre frutta:		
	– – pere:		
40 11	– – – intiere		7.60
40 19	– – – altre		esente
	– – – altre:		
	– – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:		
40 89	– – – – altre		esente
	– – – – altre:		
ex 40 99	– – – – altre, frutta tropicali		2.–
	– miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
	– – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802:		
	– – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%:		
ex 50 19	– – – – altri, frutta tropicali		1.–
	– – – – altri:		
ex 50 29	– – – – altri, frutta tropicali		1.–
0901.	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	– caffè non torrefatto:		
11 00	– – non decaffeinizzato		esente
12 00	– – decaffeinizzato		esente
	– caffè torrefatto:		
21 00	– – non decaffeinizzato		46.75
22 00	– – decaffeinizzato		46.75
	– altri:		
	– – bucce e pellicole di caffè:		
90 19	– – – altri		esente
90 20	– – succedanei del caffè contenenti caffè		15.40
0902.	Tè, anche aromatizzato:		
10 00	– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg		esente
20 00	– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato		esente
30 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg		esente
40 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati		esente

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
0903.00 00	Mate	esente	
0904.	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:		
	– pepe:		
11 00	– non tritato né polverizzato	esente	
12 00	– o polverizzato	esente	
	– essiccati o tritati o polverizzati:		
20 10	– non lavorati	esente	
20 90	– altri	esente	
0905.00 00	Vaniglia	esente	
0909.	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:		
10 00	– semi di anice o di badiana	esente	
20 00	– semi di coriandolo	esente	
30 00	– semi di cumino	esente	
40 00	– semi di carvi	esente	
50 00	– semi di finocchio; bacche di ginepro	esente	
0910.	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:		
10 00	– zenzero	esente	
20 00	– zafferano	esente	
30 00	– curcuma	esente	
40 00	– timo; foglie di alloro	esente	
50 00	– curry	esente	
	– altre spezie:		
91 00	– miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo	esente	
99 00	– altre	esente	
1006.	Riso:		
	– riso greggio (riso «paddy» o risone):		
10 90	– altro	esente	
	– riso decorticato (riso cargo o riso bruno):		
20 90	– altro	esente	
	– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:		
30 90	– altro	esente	
	– rotture di riso:		
40 90	– altro	esente	
1106.	Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:		
	– dei prodotti del capitolo 8:		
30 90	– altri	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – noci e mandorle di palmisti: – – altri:		
10 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
10 99	– – – altri		0.10
	– semi di cotone: – – altri:		
20 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
20 99	– – – altri		0.10
	– semi di ricino: – – altri:		
30 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
30 99	– – – altri		0.10
	– semi di sesamo: – – altri:		
40 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
40 99	– – – altri		0.10
	– semi di senape: – – altri:		
50 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
50 99	– – – altri		0.10
	– semi di cartamo: – – altri:		
60 91	– – – per l'alimentazione umana		0.10
60 99	– – – altri		0.10
	– altri: – – semi di papavero, nero o bianco: – – – altri:		
91 18	– – – – per l'alimentazione umana		0.10
91 19	– – – – altri		0.10
	– – – altri: – – – – semi di karité: – – – – altri:		
99 27	– – – – – per l'alimentazione umana		0.10
99 29	– – – – – altri		0.10
	– – – – altri: – – – – – altri:		
99 98	– – – – – per l'alimentazione umana		0.10
99 99	– – – – – altri		0.10
1208.	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: – di fave di soia: – – altre	esente	
90 90	– – altre:	esente	
1209.	Semi, frutti e spore da sementa: – semi di barbabietole da zucchero: – – altri	esente	
10 90	– semi di piante foraggere:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	21 00 -- di erba medica	esente	
	22 00 -- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	esente	
	23 00 -- di festuca	esente	
	24 00 -- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	esente	
	-- altri:		
	29 80 --- di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee	esente	
	29 90 --- altri	esente	
	30 00 -- semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	esente	
	-- altri:		
	91 00 -- semi di ortaggi	esente	
	-- altri:		
	99 99 ---- altri	esente	
1211.	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazi- one di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	10 00 -- radici di liquirizia	esente	
	20 00 -- radici di ginseng	esente	
	30 00 -- coca (foglie di)	esente	
	40 00 -- paglia di papavero	esente	
	90 00 -- altri	esente	
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucche- ro, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polveriz- zate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	-- carrube, compresi i semi di carrube:		
	10 10 -- semi di carrube	esente	
	-- altri:		
	10 99 --- altri	esente	
	-- alghe:		
	20 90 -- altri	esente	
	30 00 -- noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le peschenoci) o di prugne	esente	
	-- altri:		
	-- barbabietole da zucchero:		
	91 90 --- altre	esente	
	-- altri:		
	99 98 ---- altre	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
1214.	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:		
10 90	– – altri	esente	
90 90	– – altri	esente	
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
10 00	– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia – linters di cotone:	esente	
20 10	– – greggi	esente	
20 90	– – altri	esente	
90 90	– – altri	esente	
1506.	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
ex 00 91	– – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici		148.–
ex 00 99	– – altri, per usi tecnici		158.20
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– vergini:		
	– – altri:		
ex 10 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, per usi tecnici	esente	
ex 10 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	esente ¹⁾	
	¹⁾ nei limiti di un contingente doganale annuo di 500 t		
ex 10 99	– – – altri, per usi tecnici	esente	
ex 10 99	– – – altri		5.50
	– – altri:		
	– – – altri:		
ex 90 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, per usi tecnici	esente	
ex 90 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2		5.50
ex 90 99	– – – altri, per usi tecnici	esente	
ex 90 99	– – – altri		5.50
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:		
	– altri:		
ex 00 91	– – greggi, per usi tecnici	esente	
ex 00 99	– – altri, per usi tecnici	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 90 13	---- altro: ----- greggio, per usi tecnici	esente	
ex 90 18	----- altro:		
ex 90 19	----- in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici	esente	
	----- altro, per usi tecnici	esente	
	--- olio di ioioba e sue frazioni:		
	--- altri:		
ex 90 28	----- in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici	esente	
ex 90 29	----- altri, per usi tecnici	esente	
	-- altri:		
	--- altri:		
ex 90 98	----- in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici	esente	
ex 90 99	----- altri, per usi tecnici	esente	
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
	-- altri:		
ex 20 91	---- in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici	esente	
ex 20 99	--- per usi tecnici	esente	
1518.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: - miscele non alimentari di oli vegetali:		
ex 00 19	-- altri, per usi tecnici	esente	
	-- olio di soia, epossidato:		
00 89	-- altro	esente	
	-- altri:		
ex 00 99	-- altri, linossina	esente	
1601.	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: - altri:		
	-- di animali delle voci 0101 - 0104, escluse quelle di cinghiale:		
00 21	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	110.-	
	-- di volatili della voce 0105:		
00 31	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	60.-	
00 49	-- altri	110.-	
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - preparazioni omogeneizzate:		
10 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	42.50	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
20 10	– di fegato di qualsiasi animale: – – a base di fegato d’oca – di volatili della voce 0105: – – di tacchina:	esente	
31 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* – – di gallina:		25.–
32 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* – – altre:		25.–
39 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* – della specie suina: – – prosciutti e loro pezzi: – – prosciutto in scatola:		25.–
41 11	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*		52.–
1804.00 00	Burro, grasso e olio di cacao	esente	
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
70 10	– olive:	esente	
70 90	– – altri	esente	
	– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti 5 kg:		
ex 90 11	– – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	17.50	
ex 90 39	– – – miscele di ortaggi o legumi: – – – altre miscele, pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	17.50	
ex 90 40	– – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: – – legumi, pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	24.50	
ex 90 69	– – – miscele di ortaggi o legumi: – – – altre miscele, pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	24.50	
2006.	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
00 10	– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali	esente	
2007.	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
ex 10 00	– preparazioni omogeneizzate, di frutta tropicali – altre: – – altre:	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 11	---- frutta tropicali	esente	
99 19	---- altre	esente	
	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 21	---- frutta tropicali	esente	
ex 99 29	---- alter, di ananassi	29.-	
2008.	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	- frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:		
	-- arachidi:		
11 90	---- altre	esente	
	-- altri, compresi i miscugli:		
19 10	---- frutta tropicali	esente	
19 90	---- altri	3.50	
20 00	- ananassi	esente	
	- agrumi:		
30 10	-- polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5.50	
	- altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:		
91 00	-- cuori di palma	esente	
	-- miscugli:		
92 11	--- di frutta tropicali	esente	
	-- altre:		
	--- polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 11	---- di frutta tropicali	esente	
	---- altre:		
	---- altre frutta:		
99 96	----- frutta tropicali	esente	
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	- succhi d'arancia:		
	-- congelati:		
11 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
11 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35.-	
	-- non congelati, d'un valore Brix non eccedente 20:		
12 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
12 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35.-	
	-- altri:		
19 30	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
19 40	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35.-	
	- succhi di pompelmo o di pomelo:		
	-- d'un valore Brix non eccedente 20:		
21 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35.-	
	-- altri:		
29 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
29 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - succhi di altri agrumi: -- d'un valore Brix non eccedente 20: --- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	35.-	
31 11	--- succo di limone, greggio (anche stabilizzato) -- altri: --- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	esente	
39 11	---- agro-cotto	esente	
39 19	---- altri - succhi di ananasso: -- d'un valore Brix non eccedente 20:	6.-	
41 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
41 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -- altri:	esente	
49 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
49 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
50 00	- succhi di pomodoro - succhi di uva (compresi i mosti di uva): -- altri:	esente	
69 10	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)* - succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:	50.-	
80 10	--- succhi di ortaggi o legumi -- altri: --- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	10.-	
80 81	---- di frutta tropicali	esente	
80 89	---- altri --- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	14.40	
80 98	---- di frutta tropicali	esente	
80 99	---- altri - miscugli di succhi: -- succhi di ortaggi o legumi: --- contenenti succhi di frutta a granella:	45.50	
90 11	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)*	16.-	
90 29	--- altri -- altri: --- altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ---- altri:	13.-	
90 61	----- a base di frutta tropicali	esente	
90 69	----- altri --- altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ---- altri:	esente	
90 98	----- a base di frutta tropicali	esente	
90 99	----- altri	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: – farina di senape, anche preparata e senape: – – altra:		
30 18	– – – farina di senape, non mescolata		esente
30 19	– – – altra		esente
2104.	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
20 00	– preparazioni alimentari composte omogeneizzate		esente
2201.	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:		
10 00	– acque minerali e acque gassate		esente
90 00	– altri		esente
2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – acquaviti di vino o di vinacce: – – in recipienti di capacità eccedente 2 l:		
20 11	– – – di vino		esente
	– – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
20 21	– – – acquaviti di vino		esente
	– vodka:		
60 10	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l		esente
60 20	– – in recipienti di capacità non eccedentes 2 l		esente
	– altri:		
90 10	– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol		esente
	– – acquaviti in recipienti di capacità:		
90 21	– – – eccedente 2 l		12.–
90 22	– – – non eccedente 2 l		30.–
	– – altri:		
90 99	– – – altri		esente
2303.	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
20 90	– – altri		esente
2304.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia:		
00 90	– altri		esente

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Tariffa normale meno
		fr. per 100 kg lordi	
(1)	(2)	(3)	(4)
2305.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide:		
00 90	– altri	esente	
2306.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:		
	– di cotone:		
10 90	– – altri	esente	
	– di lino:		
20 90	– – altri	esente	
	– di girasole:		
30 90	– – altri	esente	
	– di semi di ravizzone o di colza:		
	– di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:		
41 90	– – – altri	esente	
	– – altri:		
49 90	– – – altri	esente	
	– di noce di cocco o di copra:		
50 90	– – altri	esente	
	– di noci o di mandorle di palmisti:		
60 90	– – altri	esente	
	– di germi di granturco:		
70 90	– – altri	esente	
	– altri:		
90 90	– – altri	esente	
2401.	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
	– tabacchi non scostolati:		
10 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	
	– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
20 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	
	– cascami di tabacco:		
30 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	

Regole d'origine

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente appendice, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell'origine

¹ Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o del Libano i prodotti:

- a. interamente ottenuti in Svizzera o in Libano ai sensi dell'articolo 4;
- b. che sono stati oggetto in Svizzera o in Libano di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
- c. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente appendice.

² Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Libano.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente appendice, i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell'articolo 6 della presente appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o in Libano:

- a. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- b. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- c. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- d. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- e. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- f. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a-e o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

¹ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti fabbricati con materiali che non sono interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o in Libano si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Libano quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell'allegato alla presente appendice. Le condizioni indicate nel presente paragrafo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

² In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato alla presente appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a. il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b. l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'allegato alla presente appendice relative al valore massimo dei materiali non originari.

³ I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all'articolo 7 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Classificazione delle merci

Ai fini dell'applicazione della presente appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8 Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 11 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano alla presente appendice.

Art. 10 Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all'articolo 13 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11 Prova dell'origine

Le disposizioni concernenti la prova dell'origine contenute nel titolo V del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 12 Misure di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel titolo VI del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Note introduttive

Le disposizioni delle note introduttive dell'Allegato 1 al Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano si applicano al presente Allegato; ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, essiccate o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol. o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco fabbricati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

